



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. "Carlo Pezzani"

Voghera (Pavia)

STATUTO

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del
18.6.2004

Approvato dalla Regione Lombardia D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale con
Decreto n. 11597 del 7.7.2004 pubblicato sul BURL n. 30 del 19.7.2004.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.n. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 11/12/04

IL DIRIGENTE

Modificato con deliberazione n.2/C.d.A./0023 del 09/10/2014

Pagina 1 di 16

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1 Denominazione	pag. 4
Art. 2 Scopi	pag. 4
Art. 3 Patrimonio	pag. 5
Art. 4 Mezzi finanziari	pag. 6
Art. 5 Organi	pag. 6
Art. 6 Il Presidente	pag. 6
Art. 7 Consiglio di Amministrazione	pag. 8
Art. 8 Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione	pag. 8
Art. 9 Adunanze del Consiglio di Amministrazione	pag. 8
Art. 10 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 9
Art. 11 Compiti del Consiglio di Amministrazione	pag. 10
Art. 12 Dimissioni degli amministratori	pag. 11
Art. 13 Decadenza degli amministratori	pag. 11
Art. 14 Revoca degli amministratori	pag. 11
Art. 15 Il Direttore	pag. 12
Art. 16 Coordinatore Scientifico/Sanitario	pag. 13
Art. 17 L'organo di Revisione Legale	pag. 14
Art. 18 Servizio di Tesoreria	pag. 14
Art. 19 L'ufficio relazioni con il pubblico	pag. 15
Art. 20 Norme generali	pag. 15

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Confermata L.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 6/11/2014

IL DIRIGENTE

Pagina 2 di 15

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



PREMESSA

La Casa di Riposo "Carlo Pezzani" ha avuto origine per volontà dell'Avv. Carlo Pezzani che con testamento segreto del 28 gennaio 1867, mediante un lascito, permise la realizzazione del Ricovero di Mendicità Pezzani, amministrato dalla locale Congregazione di Carità.

Per la difficoltà a trovare una sede adeguata e far funzionare l'Istituto entro il termine di 10 anni (secondo la volontà del testatore), furono trovati vecchi locali nel palazzo già Della Tela, in Via Emilia, presso l'Albergo Reale d'Italia.

La sopravvivenza del Ricovero di Mendicità, eretto in Ente Morale con la denominazione di "Casa di Riposo Carlo Pezzani" mediante il Regio Decreto 31 gennaio 1877, ha incontrato enormi difficoltà, nonostante successivi lasciti e donazioni di altri benefattori.

Con testamento 22 marzo 1884 il canonico del Duomo, Don Stella, nominava erede delle proprie sostanze l'Ente Morale "Ricovero di Mendicità", subordinando il lascito alla condizione che l'Amministrazione aprisse un rifugio invernale per i poveri con il nome di "Scaldatoio".

Nel luglio del 1890, per far fronte alle sempre crescenti spese del Ricovero, la Congregazione di Carità deliberava di abolire lo Scaldatoio e con il Regio Decreto del 25 giugno 1893, fu sancita la fusione dei due Enti.

Nel 1902 il Ricovero di Mendicità Pezzani, dopo una breve permanenza nei locali del Monastero del Carmine, quindi in due saloni di Palazzo Dal Verme, fu trasferito presso l'Ospedale Civile di Via Barenghi.

Nell'anno 1937 era stata soppressa la Congregazione di Carità con l'istituzione (in ogni Comune) dell'Ente Comunale di Assistenza, che amministrò l'Istituzione Casa di Riposo Pezzani. Questa, nel 1939, veniva concentrata e, unitamente all'Ospedale Civile, assumeva la denominazione di "Ospedale ed Istituzioni annesse".

Entrambi, nel 1969, perdevano la loro autonomia giuridica e venivano eretti in "Ente Ospedale Civile ed Istituzioni annesse di Voghera".

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 6/11/2016

IL DIRIGENTE

Pagina 3 di 15

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



Nel 1973, con l'istituzione delle Regioni a Statuto Ordinario, il riconoscimento di Ente Ospedaliero venne attribuito solo all'Ospedale Civile e alla Casa di Riposo

venne riconosciuta personalità giuridica autonoma, I.P.A.B., con conseguente adeguamento del Testo Statutario, la cui ultima stesura è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 41273 del 5 febbraio 1999.

A seguito di tale trasformazione, la Casa di Riposo Pezzani è stata trasferita nella struttura già sede del reparto di maternità dell'Ospedale Civile, in via Don Minzoni, sede attuale.

L'evoluzione storica dell'idea di Casa di Riposo ha consentito che dal concetto di vecchio ospizio si pervenisse alla Residenza Sanitaria Assistenziale, intesa come ambiente di assistenza flessibile per sostenere, incoraggiare e prendersi cura di persone in totale o parziale non autosufficienza fisica e/o psichica e per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare.

Ai sensi della legge regionale n. 1/2003 la "Casa di Riposo Carlo Pezzani" è stata trasformata in Azienda di Servizi alla Persona.

Art. 1 Denominazione

1. L'Ente è denominato "Azienda di Servizi alla Persona Carlo Pezzani" con sede legale in Voghera, Viale Repubblica n. 86, provincia di Pavia.
2. L'Azienda è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed al relativo Regolamento Regionale 4 giugno 2003, n. 11 nonché alla normativa vigente in materia sociale, socio-sanitaria e socio-assistenziale.
3. E' fatto obbligo di utilizzare la denominazione "Azienda di servizi alla persona Carlo Pezzani" in ogni distintivo o comunicazione, ovvero la denominazione abbreviata "A.S.P. Carlo Pezzani".

Art. 2 Scopi

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 6/11/2014

1. L'Azienda si propone i seguenti scopi:


- a) accogliere, per libera scelta del richiedente, persone anziane in stato di completa o parziale non autosufficienza fisica e/o psichica, per le quali non sia possibile, anche tramite altri servizi, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;

Pagina 4 di 15

Il Presidente
(Aurelio Terriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



- b) istituire strutture e modalità di assistenza e solidarietà sociale, riabilitazione motoria e recupero di particolari situazioni di disagio, con particolare riferimento al territorio comunale di Voghera, al comprensorio di Voghera e alla Provincia di Pavia;
 - c) partecipare alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario della Regione Lombardia, nonché alla realizzazione delle attività ed iniziative inerenti, in particolare al sistema formativo promosso dalla Regione Lombardia;
 - d) concorrere, autonomamente o unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale, in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie e formative.
2. L'Azienda esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
 3. Il Regolamento di organizzazione e di contabilità dell'Azienda, nel rispetto della L.R. n. 1/2003, del relativo Regolamento Regionale di Attuazione e del presente Statuto, disciplina le modalità di funzionamento dell'Azienda, i requisiti e le modalità di assunzione e l'organizzazione del personale, l'erogazione e la gestione dei servizi e le modalità di accesso agli stessi, la tenuta della contabilità nonché norme a garanzia della miglior qualità del servizio.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario dei beni mobili ed immobili in data 21.10.2003 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con deliberazioni n. 94 del 21.10.2003 (approvazione patrimonio immobiliare e relativa perizia asseverata) e n. 95 del 21.10.2003 (approvazione inventario patrimonio mobiliare) e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - contributi a destinazione vincolata;
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 6/11/2011

IL DIRIGENTE

Pagina 5 di 15

Il Presidente

(Aurelio Torriani)



Il Direttore

(Giuseppe Matozzo)



3. Costituiscono patrimonio indispensabile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili e immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
4. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili destinati a tali servizi da cui vengono dimessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio
6. Il trasferimento di diritti reali su beni immobili e l'attribuzione di diritti di godimento di natura personale sugli stessi beni sono soggetti a preventiva comunicazione alla "Commissione di Controllo delle Aziende di Servizi alla Persona" secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 4

Mezzi finanziari

1. L'A.S.P. persegue i proprio scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni

Art. 5

Organi

2. Sono organi dell'A.S.P.
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio di Amministrazione

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
 Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
 Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
 Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
 Milano, 6/11/2014

Art. 6

Il Presidente

IL DIRIGENTE

1. Il Presidente dell'A.S.P. è il legale rappresentante dell'Azienda; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l'Azienda in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Presidente
(Aurelio Terriani)




Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
- a) svolgere le funzioni di rappresentante legale dell'A.S.P.;
 - b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
 - c) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - d) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) partecipare, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori della conferenza dei Sindaci di cui all'art. 11, della L.R. 30 dicembre 2009 n.33;
 - f) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore dell'Azienda;
 - g) agire in giudizio per la tutela degli interessi della A.S.P. e nominare procuratori ed avvocati, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;
 - h) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine agli indirizzi strategici ed agli obiettivi gestionali;
 - i) adottare, sotto la propria responsabilità, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze sottoponendole a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
4. Nella stessa seduta di insediamento è eletto il Vicepresidente dell'A.S.P.
5. Il Vice Presidente dell'A.S.P. è eletto dai Consiglieri tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica di Vice Presidente il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conferenza I.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 1/11/2014

IL DIRIGENTE

Pagina 7 di 15

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



Art. 7
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri, compreso il Presidente così nominati:
 - a) n. 2 amministratori dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia;
 - b) n. 2 amministratori dalla Giunta Comunale del Comune di Voghera;
 - c) n. 1 amministratore nominato dal Sindaco del Comune di Voghera;
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ovvero dell'Amministratore più anziano di età fra quelli nominati, in caso di primo insediamento dell'organo.
4. La carica di componente del consiglio di amministrazione è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute”;

Art. 8
Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza del collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1.
3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta (complessivamente due mandati).

Art. 9
Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e bilancio di esercizio, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direz. Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Confermità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 6/11/2014

Pagina 8 di 15

IL DIRIGENTE

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



2. Inoltre si riunisce ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per l'iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto o con qualsiasi altra forma anche elettronica (mail) o comunque con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
4. Non possono essere trattati argomenti non esplicitamente indicati nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione fatti salvi casi di comprovata urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti. Per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati ad intervenire funzionari o responsabili di attività dell'Ente, per relazionare su argomenti di rispettiva competenza.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche.
3. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche del presente Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti l'organo di amministrazione dell'azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
7. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicate, a partire dal quinto giorno successivo all'adozione delle stesse, per 15 giorni consecutivi sull'Albo pretorio anche online della A.S.P..

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
 Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
 in conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
 Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
 Milano, ...

IL DIRIGENTE

Il Presidente
(Aurelio Torriani)




Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



8. Alla predisposizione ed alla stesura dei verbali del Consiglio di Amministrazione provvede il Direttore.
9. Lo stesso Direttore provvede, altresì, alla conservazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad altro funzionario incaricato, ovvero ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 11 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestione dell'A.S.P. ed assume le proprie deliberazioni sui seguenti atti fondamentali:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi dell'ente;
- b) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- c) approvare lo statuto e le relative modifiche;
- d) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;
- e) approvare il documento di programmazione economica e bilancio di esercizio;
- f) approvare i piani e i programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- g) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- h) approvare la dotazione organica dell'azienda su proposta del Direttore;
- i) nominare il Direttore dell'Azienda tra gli iscritti all'Albo Regionale dei Direttori delle A.S.P.;
- j) autorizzare il Presidente a rappresentare l'Azienda in giudizio;
- k) approvare le proposte di convenzioni, nonché la costituzione e le modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
- l) designare i rappresentanti dell'ente presso altri enti o istituzioni;
- m) deliberare, al momento della nomina, nel limite di quanto determinato dalla Giunta Regionale, in relazione alla classe di appartenenza dell'istituzione interessata, attribuita mediante i criteri di classificazione stabiliti dalla Giunta medesima, il trattamento economico spettante al Direttore e deliberare, in qualsiasi momento, ma solo in casi eccezionali, eventuali modifiche allo stesso trattamento;

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 6/11/2014.

IL DIRIGENTE

Pagina 10 di 15


Il Presidente

(Aurelio Torriani)



Il Direttore

(Giuseppe Matozzo)



- n) deliberare, nel limite di quanto determinato dalla Giunta Regionale, in relazione alla classe di appartenenza dell'Istituzione interessata, i compensi da corrispondere all'Organo di controllo;
- o) verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, uno schema provvisorio di bilancio con allegati, al fine di richiedere chiarimenti e delucidazioni e di fornire eventuali indicazioni o suggerimenti prima della stesura definitiva;
- p) ratifica delle ordinanze adottate, in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

Art. 12

Dimissioni degli amministratori

- 1. Le dimissioni degli amministratori devono essere presentate contestualmente all'Azienda ASP nonché al soggetto che ha disposto la nomina;
- 2. Le dimissioni non sono revocabili ed acquistano efficacia al momento della presa d'atto della surrogazione.
- 3. In caso di dimissioni di uno dei componenti, l'Azienda attiva le procedure per la surroga dell'amministratore dimissionario.
- 4. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Decadenza degli amministratori

- 1. La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8 commi 13, 14 e 15 della L.R. n. 1/2003 e s.m.i.

Art. 14

Revoca degli amministratori

- 1. La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
- 2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 4/11/2014

IL DIRIGENTE

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



Art. 15 Il Direttore

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo Regionale dei Direttori delle A.S.P. è il responsabile della gestione dell'azienda.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato dal relativo contratto di lavoro di diritto privato; il Direttore rimane in carica per 4 anni rinnovabili.
3. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui alla L.R. n. 1/2003 e successive modifiche; non possono essere nominati Direttori coloro che si trovino nelle condizioni elencate nell'art. 9, comma 6, della medesima legge.
5. Al Direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti dallo Statuto o Regolamento agli organi di amministrazione ed agli organi di gestione dell'A.S.P.
6. In particolare il Direttore:
 - è responsabile della gestione dell'Azienda, assumendo le determinazioni nell'ambito dei programmi ed in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
 - adotta gli atti gestionali che impegnano l'A.S.P. verso l'esterno, con possibilità di delega, per le materie indicate nel regolamento di organizzazione e contabilità, ad altri dirigenti dell'A.S.P.;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti Amministrativi e Sanitari coordinandone le attività e garantendone l'autonoma sfera decisionale nell'ambito delle competenze loro assegnate;
 - elabora e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività istituzionali;
 - propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Coordinatore Sanitario dell'Azienda.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 21 giugno 2003, n. 11
Milano, 11/11/2016

IL DIRIGENTE

Pagina 12 di 15

Il Presidente
(Aurelio Terriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



Art. 16
Coordinatore Sanitario

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, su proposta del Direttore, un Coordinatore Sanitario, determinando il compenso e il tipo di rapporto collaborativo; il Coordinatore Sanitario è direttamente responsabile dell'attività igienico-organizzativa e sanitaria svolta istituzionalmente dall'A.S.P..
2. Il Coordinatore Sanitario può proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che ritiene opportune per il perseguimento degli scopi dell'Azienda e delle sue attività promozionali.
3. Lo stesso provvede, altresì, all'organizzazione e gestione delle risorse umane e dei servizi di carattere sanitario dell'Azienda, curando il conseguimento di criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
4. E' direttamente responsabile delle attività socio-sanitarie svolte istituzionalmente dall'A.S.P.; lo stesso svolge attività di indirizzo e coordinamento del personale sanitario e socio-sanitario, sulla base delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia socio-sanitaria.
5. Formula il proprio parere – obbligatorio ma non vincolante – in merito alla regolarità sotto il profilo tecnico di ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione che abbia riferimento specifico all'ambito socio-sanitario.
6. Adotta atti gestionali che impegnano l'A.S.P. verso l'esterno nell'ambito della specifica delega conferita dal Direttore.
7. E' responsabile della regolare tenuta dei registri previsti da specifiche disposizioni normative sanitarie.
8. A richiesta del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, ... 6/11/2014 ...

IL DIRIGENTE



Pagina 13 di 15

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



Art. 17
L'organo di Revisione Legale

1. L'organo di Revisione Legale dell'azienda è composto da uno a tre membri, iscritti al Registro dei Revisori Legali,
2. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina preventivamente il compenso; esso svolge il suo mandato per un periodo di anni 3 ed è rieleggibile.
3. Le funzioni dell'organo di Revisione Legale sono le seguenti:
 - a) verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico;
 - b) vigila sull'osservanza della legge;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) effettua verifiche trimestrali di cassa;
 - e) collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
 - f) attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.
4. I componenti del Collegio dei Revisori Legali possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. I casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori Legali sono regolamentati dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 18
Servizio di Tesoreria


1. Il servizio di tesoreria può essere affidato ad Istituto bancario di nota e comprovata solidità.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio, mediante procedure ad evidenza pubblica.
3. I pagamenti e gli incassi sono effettuati attraverso ordinativi di pagamento e dispositivi di incasso.
4. Gli ordinativi di pagamento e i dispositivi di incasso non costituiscono titolo di scarico e carico per il tesoriere se non sono firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile della ragioneria.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano,6/11/2014.....

IL DIRIGENTE

Pagina 14 di 15

Il Presidente
(Aurelio Torriani)



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)



Art. 19

L'ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Azienda istituisce ai sensi della L.R. n. 1/2003 e successive modifiche l'Ufficio relazioni con il pubblico e ne disciplina il funzionamento nel regolamento di organizzazione e contabilità.
2. L'Ufficio Relazioni con il pubblico:
 - a) fornisce agli utenti ed alle persone interessate le informazioni inerenti l'attività istituzionale dell'ASP;
 - b) raccoglie istanze e suggerimenti relativamente ai servizi svolti dalla ASP;
 - c) il regolamento di organizzazione e contabilità definisce ulteriori competenze e modalità operative di esercizio delle attività connesse.

Art. 20

Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2003, n.2/2012 e s.m.i. e del relativo Regolamento Regionale di Attuazione n. 11/2003 nonché le disposizioni normative in essi richiamate.
2. Dovranno osservarsi le norme previste dall'ordinamento vigente sia con carattere di specificità connesse all'oggetto statutario che quelli aventi carattere di generalità per quanto di interesse.

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano,
6/11/2014

IL DIRIGENTE
[Signature]

Pagina 15 di 15

Il Presidente
(Aurelio Torriani)

[Signature]



Il Direttore
(Giuseppe Matozzo)

[Signature]



Regione Lombardia


Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO
ACCREDITAMENTO, CONTROLLO E SVILUPPO DELL'OFFERTA
MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
famiglia@pec.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2014.0013667 del 04/11/2014

Firmato digitalmente da DAVIDE SIRONI



ASP CARLO PEZZANI
VIALE REPUBBLICA N. 86
27058 VOGHERA (PV)

Oggetto : Istanza di modifica statutaria ASP CARLO PEZZANI di Voghera

Con riferimento all'istanza, di cui all'oggetto, pervenuta alla scrivente amministrazione il 14.8.2014 con nota prot.G1.2014.0011263 ed all'integrazione, pervenuta in data 22.10.2014 prot.G1.2014.0013200, previo esame delle modifiche apportate allo statuto dell'azienda, nonché della documentazione di cui all'art.12 regolamento regionale 11/2003:

si rende l'unito schema statutario

predisposto dall'azienda in recepimento della delibera del consiglio di amministrazione n. 23 del 9 ottobre 2014, debitamente vistato a norma dell'art.12 del regolamento regionale 11/2003.

Si ricorda che, a norma dei commi 3 e 7 dell'art. 12 r.r. 11/2003, la presente nota costituisce parte integrante dello statuto modificato che dovrà essere pubblicato all'albo dell'azienda per un periodo consecutivo di 8 giorni.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

DAVIDE SIRONI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: SIMONA VENTRELLA Tel. 02/6765.